



DETERMINAZIONE N. 190/2020

**MISURE PER GARANTIRE LA CELERE CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI DELL'AGENZIA PER
L'ITALIA DIGITALE NEL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19**

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'AgID), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'AgID per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (AgID) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'AgID;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'AgID", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con il quale il dott. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'AgID, con decorrenza 20 gennaio 2020;

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e in particolare l'art. 103, comma 1;

CONSIDERATO che, per effetto dell'art. 103, comma 1, primo periodo, del d.l. 18/2020 sopra citato, sono sospesi fino al 15 aprile 2020 tutti i termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente;

CONSIDERATO altresì che, il secondo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 103, del d.l. 18/2020 sopra citato prevede che le "*pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati*";

VISTO inoltre il d.l. 8 aprile 2020, n. 23 recante "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*" e

in particolare l'art. 37, che ha disposto l'ulteriore proroga al 15 maggio 2020 dei termini relativi ai procedimenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2015, n. 82 e s.m.i. (di seguito "CAD") e in particolare l'art. 14-bis, comma 2, lettera i) e l'art. 32-bis;

VISTO il "Regolamento recante le modalità per la vigilanza e l'esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 32-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni", adottato con Determinazione N. 191/2018 del 5/06/2018;

RAVVISATA, alla luce del quadro legislativo e regolamentare, la necessità di assicurare, da un lato la certezza giuridica circa i termini dei procedimenti svolti dall'Agenzia, e, dall'altro, comunque, lo svolgimento di alcuni procedimenti amministrativi riguardanti settori, afferenti anche a servizi di pubblica utilità, cruciali nel quadro della digitalizzazione imposta dall'attuale grave situazione di emergenza epidemiologica;

DETERMINA

1. La sospensione dei termini di cui all'art. 103, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i. non si applica ai procedimenti avviati dall'Agenzia nei confronti dei soggetti ai quali siano state o debbano essere rilasciate la qualificazione o l'accreditamento ai sensi dell'art. 29 del CAD, ovvero siano iscritti in un elenco pubblico gestito da AgID ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera i) del CAD e su cui AgID eserciti la propria funzione di vigilanza:
 - a. su istanza di parte, ove non vi siano controinteressati e sia possibile predisporre idonee misure organizzative per assicurare il regolare svolgimento del procedimento;
 - b. per l'adozione di provvedimenti, anche cautelari o temporanei, necessari a garantire la corretta erogazione dei servizi, ovvero a prevenire l'esposizione a rischio dei diritti e degli interessi di una pluralità di utenti;
 - c. per l'adozione di provvedimenti conseguenti ad attività istruttorie già completate, ivi compresi i provvedimenti previsti dalla parte terza del Regolamento adottato con determinazione N. 191/2018.
2. Per i procedimenti di cui alla parte III del Regolamento adottato con determinazione N. 191/2018 la sospensione dei termini per l'adozione del provvedimento finale non pregiudica lo svolgimento di attività istruttorie o audizioni in modalità telematica.

La presente determinazione è pubblicata sul sito web dell'Agenzia.

Roma,

Francesco Paorici